



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 09-04-2019

Oggetto:

**APPROVAZIONE PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E
RELATIVO REGOLAMENTO.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **nove** del mese di **aprile** alle ore **20:00**, in TORRI DI QUARTESOLO, nella sala delle adunanze;

Alla **Prima** convocazione, sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, si è riunito il Consiglio Comunale così costituito:

Ferretto Ernesto	P	Casarotto Federico	P
Carampin Silvia	P	Gonzato Davide	P
Ghiotto Gian Luigi	P	Fabbiani Mauro	P
Faltracco Silvia	A	Schiavo Maurizio	A
Gobbi Giacomo	P	Pasinato Angela	P
Stimamiglio Andrea	P	Zausa Stefano	P
Fabris Francesco	P	Lanaro Antonio	P
Poli Federica	A	Miglioranza Rino	P
Pavan Pietro	P		

P=presente A=assente

Assume la presidenza il Signor Ferretto Ernesto in qualità di Sindaco Presidente Consiglio Comunale assistito dal Segretario Comunale De Vita Dott. Mario.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

PREMESSO che

il Piano Comunale di Classificazione Acustica è sostanzialmente lo strumento mediante il quale il territorio comunale viene suddiviso in sei cosiddette “zone acustiche omogenee”, all’interno delle quali vengono fissati i limiti massimi di rumore ammesso;

tale zonizzazione, stabilita in base ai principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico, viene elaborata in modo coordinato con la vigente strumentazione urbanistica;

con il D.C.P.M. 1° marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, sono state definite le classi in cui suddividere il territorio comunale ai fini della regolamentazione acustica dello stesso;

la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993, ha dettato i criteri orientativi per la suddivisione dei territori comunali secondo le classi previste nella Tabella 1 allegata al D.P.C.M. 1° marzo 1991;

con la legge 26 ottobre 1995, n 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, sono stati stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico, attribuendo ai Comuni le competenze in materia di classificazione acustica del territorio, sulla base dei criteri definiti dalla Regione, di adozione dei regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico, di controllo e risanamento acustico;

la Regione Veneto, con legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico”, ha dettato, tra l’altro, disposizioni in materia di obbligo per i Comuni di dotarsi del Piano di classificazione acustica (PCA), ai sensi del D.P.C.M. 1° maggio 1999, nonché in materia di coordinamento dello stesso con gli strumenti urbanistici;

l’art. 3 della citata legge regionale 21/1999 stabilisce:

[...]

4. A seguito dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle necessarie modifiche al piano di classificazione acustica.

5. I comuni provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica.

[...]

DATO ATTO che

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 11.11.1994, ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991, è stata approvata la zonizzazione acustica del territorio comunale di Torri di Quartesolo;

dal 1994 ad oggi, oltre ad alcune modifiche ed integrazioni alla normativa di settore, sono intervenute diverse modifiche all’assetto urbanistico del territorio, che hanno comportato trasformazioni importanti alla zonizzazione territoriale, con la conseguenza che quanto elaborato nel piano adottato di zonizzazione acustica del 1994 non risulta più rispondente alla realtà territoriale attuale e ai vigenti Piani urbanistici;

sussiste pertanto la necessità di revisionare il suddetto Piano e, con l'occasione, elaborare il "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose" che è, a tutti gli effetti, lo strumento operativo del Piano di Classificazione Acustica che va a disciplinare i limiti di rumore per tutte le attività, sia quelle fisse, che quelle temporanee, quali i cantieri edili e stradali e le manifestazioni in luogo pubblico, nonché le modalità di rilascio delle relative autorizzazioni;

OSSERVATO che la vigente normativa in materia non definisce in maniera specifica quale sia il procedimento per giungere alla approvazione del Piano. Poiché il Piano di classificazione acustica è uno strumento di pianificazione, disciplina e tutela territoriale raccordato con la pianificazione urbanistica, è ragionevole mutuare il procedimento di approvazione del Piano degli Interventi e delle sue varianti previsto dall'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e s.m.i.:

- adozione del Piano da parte del Consiglio Comunale;
- deposito del Piano, a disposizione del pubblico per 30 giorni, dandone notizia al pubblico mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio on line e su almeno due quotidiani a diffusione locale;
- acquisizione delle eventuali osservazioni nei successivi 30 giorni;
- esame delle osservazioni, controdeduzioni ed approvazione del Piano da parte del Consiglio;

RICHIAMATA, inoltre, la normativa sulla valutazione ambientale strategica di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii. c.d. "Codice dell'ambiente" oltreché la discendente normativa regionale e, in particolare, la D.G.R.V. n° 791 del 31/03/2009 "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – Indicazioni metodologiche e procedurali";

RICORDATO, in particolare, l'articolo 6 del su richiamato Decreto legislativo n° 152/2006 e ss.mm. e ii. che prescrive:

"1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico (...)";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 7.2.2018, con la quale è stato adottato il nuovo Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Torri di Quartesolo, comprensivo del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, redatto dalla ditta SINPRO Ambiente, con sede in via dell'Artigianato n. 20 – 30030 Vigonovo (VE), composto dai seguenti elaborati in formato digitale e cartaceo:

Allegato A - Relazione Tecnico Illustrativa;
Allegato B - Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;
Allegato C - Dati rilevamento rumore;
Allegato D - Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS;
Tav. 1 Zone Omogenee;
Tav. 2 Densità abitativa centri abitati;
Tav. 3 Densità attività commerciali e terziarie;
Tav. 4 Densità attività artigianali;
Tav. 5 Densità globale;
Tav. 6 Classificazione centri abitati;
Tav. 7 Zonizzazione globale;
Tav. 8 Zonizzazione aggregata;
Tav. 9 Fasce di pertinenza delle infrastrutture;
Tav. 10 Punti di misura;
Tavv. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 Zonizzazione Acustica.

DATO ATTO che:

- il suddetto Piano di Classificazione Acustica, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 7.2.2018, è stato depositato dal 19.2.2018 a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi (fino al 21.3.2018) presso la sede municipale – ufficio tecnico – e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune, diffusione telematica a mezzo sito web del Comune, affissione di manifesti nelle bacheche comunali e avviso pubblicato su n. 2 quotidiani a diffusione locale;
- nel periodo di deposito del suddetto Piano Acustico e nei successivi 30 giorni non sono pervenute osservazioni;
- in data 10.5.2018 prot. 9225 è stato avviato presso la Regione Veneto – Commissione Regionale V.A.S. – la procedura per la verifica di assoggettabilità del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Torri di Quartesolo;
- con provvedimento n. 140 del 4.10.2018 la Commissione Regionale V.A.S. ha espresso il parere di NON assoggettare alla procedura di V.A.S. il suddetto Piano di Classificazione Acustica, precisando che dovranno essere recepite le indicazioni e/o le prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- l'ARPAV e l'ULSS n. 8 "Berica", rispettivamente con nota del 31.7.2019 prot. 14823 e del 4.6.2018 prot. 10815, hanno espresso parere favorevole riguardo al Piano Acustico in parola mentre la Provincia di Vicenza, con nota del 17.8.2018 prot. 15714, ha evidenziato che nel Piano di Classificazione Acustica non è stata verificata la coerenza rispetto al Piano di Emergenza Comunale (L. 255/1992), in particolare non è stato verificato se le aree di emergenza per l'assistenza e ricovero della popolazione siano ricomprese all'interno di aree classificate critiche per l'inquinamento acustico;
- con nota del 22.8.2018 prot. 15980 sono stati forniti alla Provincia e alla Regione Veneto i necessari chiarimenti ed integrazioni richieste riguardo alla verifica di coerenza del Piano Acustico con il Piano di Emergenza Comunale;
- il Dr. Collareda Matteo, estensore, in collaborazione dell'ing. Guderzo, dell'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 in data 9.11.2017, interpellato in merito, con nota del 29.1.2019 prot. 1626 ha precisato che, tenuto conto che il Piano di Emergenza Comunale è stato redatto precedentemente al Piano di Classificazione Acustica e che le aree di emergenza individuate sono ubicate in zone "sicure e fruibili", è auspicabile che nella prossima revisione del Piano di Emergenza Comunale verificarne la coerenza con il Piano di Classificazione Acustica ed, eventualmente, individuare alternative alle attuali aree di emergenza;

- le aree di emergenza individuate dal Piano di Emergenza Comunale, ancorché alcune risultino collocate all'interno di zone nominalmente critiche per l'inquinamento acustico (in particolare area Piramidi in Classe V) ma di cui nella pratica non si hanno evidenze di reali criticità, presentano specifiche caratteristiche distintive per le quali risultano, ad oggi, sicure, fruibili e necessarie per le finalità e gli obiettivi del Piano stesso;

RITENUTO, nelle more della revisione del Piano di Emergenza Comunale e al fine di garantire la continuità operativa e funzionale del Piano suddetto, di avvalorare nelle attuali sedi, così come individuate dal vigente Piano di Emergenza Comunale, le aree di emergenza per l'assistenza e ricovero della popolazione;

RILEVATO che, per un mero errore materiale, nell'allegato C – “Cantieri edili”, e nell'allegato D – “Cantieri stradali”, in appendice al “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose”, sono stati riportati degli orari difformi da quanto indicato al punto 5.2.2 del medesimo Regolamento e dell'art. 26 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, e ritenuto pertanto necessario modificare tali incongruenze;

VISTO il nuovo Piano di classificazione acustica del territorio comunale, con il relativo Regolamento Acustico per la disciplina delle attività rumorose, redatto dalla Ditta SINPRO Ambiente, con sede in via dell'Artigianato n. 20 – 30030 Vigonovo (VE), ed acquisito agli atti con prot. n. 23817 del 30.11.2017;

RITENUTO di approvare il suddetto Piano di Classificazione Acustica con le modifiche su menzionate e comprensivo degli allegati sopra citati;

Premesso tutto ciò,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

- il D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambito esterno";
- la deliberazione della Giunta Regionale n° 4313 del 21 Settembre 1993 “Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab 1 allegata al DPCM 1 Marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il DPR 18.11.1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26.10.1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario;
- la Legge Regionale Veneto n. 21 del 10.05.1999 “Norme in materia dell'inquinamento acustico”;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile preventivamente espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Udita la relazione dell'architetto Roberto Grisolia, Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, per la quale, a norma dell'art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale, si rinvia alla registrazione audiovisiva del Consiglio Comunale che, sottoscritta dal Segretario Comunale con firma digitale, costituisce il verbale della seduta consiliare.

Con voti favorevoli n. 13 ed astenuti n. 1 (Miglioranza) espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che dal giorno del deposito, nei 30 giorni successivi, non sono pervenute osservazioni al Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, comprensivo del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 7.2.2018.
3. Di precisare che con provvedimento n. 140 del 4.10.2018 la Commissione Regionale V.A.S. ha espresso il parere di NON assoggettare alla procedura di V.A.S. il suddetto Piano di Classificazione Acustica.
4. Di prendere atto che, per un mero errore materiale, nell'allegato C – “Cantieri edili”, e nell'allegato D – “Cantieri stradali”, in appendice al “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose”, sono stati riportati degli orari difformi da quanto indicato al punto 5.2.2 del medesimo Regolamento e dell'art. 26 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
5. Di modificare conseguentemente i sopra menzionati allegato C e allegato D uniformandoli agli orari di cui al punto 5.2.2 del medesimo Regolamento e all'art. 26 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
6. Di approvare il nuovo Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Torri di Quartesolo, comprensivo del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose come sopra modificato, redatto dalla ditta SINPRO Ambiente, con sede in via dell'Artigianato n. 20 – 30030 Vigonovo (VE), composto dai seguenti elaborati in formato digitale e cartaceo:

Allegato A - Relazione Tecnico Illustrativa;

Allegato B - Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;

Allegato C - Dati rilevamento rumore;

Allegato D - Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS;

Tav. 1 Zone Omogenee;

Tav. 2 Densità abitativa centri abitati;

Tav. 3 Densità attività commerciali e terziarie;

Tav. 4 Densità attività artigianali;

Tav. 5 Densità globale;

Tav. 6 Classificazione centri abitati;

Tav. 7 Zonizzazione globale;

Tav. 8 Zonizzazione aggregata;

Tav. 9 Fasce di pertinenza delle infrastrutture;

Tav. 10 Punti di misura;

Tav. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 Zonizzazione Acustica.

7. Di precisare che si provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di cui al provvedimento n. 140 del 4.10.2018 della Commissione Regionale V.A.S., alla revisione del Piano di Emergenza Comunale verificandone la coerenza con il Piano di Classificazione Acustica.
8. Di avvalorare, nelle more della revisione del Piano di Emergenza Comunale e al fine di garantire la continuità operativa e funzionale del Piano suddetto, le aree di emergenza per l'assistenza e ricovero della popolazione così come individuate dal vigente Piano di Emergenza Comunale.
9. Di inviare il presente provvedimento al dipartimento provinciale dell'ARPAV, alla Provincia di Vicenza, all'ULSS n. 8 "Berica" nonché alla Commissione regionale VAS.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti favorevoli n. 13 ed astenuti n. 1 (Miglioranza) espressi in forma palese, in separata apposita votazione,

D I C H I A R A

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

VISTO: parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal RESPONSABILE AREA 4.

Il Responsabile del Servizio
f.to Grisolia Roberto

SETTORE RAGIONERIA

Dato atto che la responsabile del servizio finanziario ha attestato che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Responsabile del Servizio
f.to Menon Paolo Giuseppe

IL PRESIDENTE
f.to Ferretto Ernesto

IL SEGRETARIO
f.to De Vita Dott. Mario

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune

Torri di Quartesolo, li _____

IL SEGRETARIO
f.to DE VITA DOTT. MARIO

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal _____

e contestualmente inviata ai capi gruppo consiliari.

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

ESECUTIVITA'

Esecutiva dal _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
De Vita Dott. Mario

